

**BANDO PER L'ELEZIONE DEI DOCENTI, DEI RICERCATORI,
DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO/COLLABORATORI ED
ESPERTI LINGUISTICI e DEGLI STUDENTI
NELLA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
QUADRIENNIO ACCADEMICO 2021-2025**

IL DIRETTORE

- VISTO** lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 3277 del 30.09.2021 e rettificato con DR n. 3255 del 04.10.2021;
- VISTO** Regolamento elettorale emanato con D.R. n. 4081 del 14.11.2019, integrato dal Regolamento emanato con D.R. n. 4283 del 01.12.2021;
- VISTA** la nota prot. n. 167010 del 14.12.2021, con la quale è stata data comunicazione al Direttore di avviare il procedimento di rinnovo per le elezioni di dette rappresentanze per il quadriennio accademico 2021-2025.

DISPONE

Art. 1 – Indizione ed eligendi

Sono indette per il giorno **23.03.2022** le elezioni dei rappresentanti dei docenti e dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici e degli studenti nella Giunta del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta, e degli Alimenti – DiSSPA per il quadriennio accademico 2021-2025

La componente del personale docente e dei ricercatori è costituita da n. 3 rappresentati per ciascuna fascia, per complessivi n. 9 (nove) rappresentanti.

La componente del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici è costituita da n. 1 (uno) rappresentante.

La componente degli studenti è costituita da n. 2 (due) rappresentanti.

Art. 2 – Elettorato attivo e passivo

Per la componente docente, sono titolari dell'elettorato attivo, rispettivamente nell'ambito di ciascuna categoria, purchè regolarmente in servizio alla data delle votazioni, tutti i professori di ruolo di I e II fascia e tutti i ricercatori. Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che godono dell'elettorato attivo alla data di presentazione delle candidature.

L'elettorato attivo per l'elezione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo è disciplinato dalle norme di cui all'art. 34 del Regolamento elettorale emanato con D.R. n. 4081 del 14.11.2019, integrato dal Regolamento emanato con D.R. n. 4283 del 01.12.2021. L'elettorato passivo spetta a coloro che risultano eletti rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento.

Per i rappresentanti degli studenti l'elettorato attivo e passivo spetta a coloro che risultano eletti rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento. Le modalità di elezione per i rappresentanti degli studenti sono definite da apposito Regolamento elettorale

Art. 3 – Convocazione del corpo elettorale

La convocazione degli aventi titolo avviene contestualmente alla emanazione del presente bando, mediante comunicazione nominativa rimessa al domicilio di ufficio, contenente l'indicazione del calendario delle operazioni di voto e delle modalità di voto.

Art. 4 – Lista degli elettori

La lista degli elettori, compilata a cura dell'Unità Operativa Servizi Generali, Logistica e Supporto Informatico del Dipartimento, è pubblicata su apposita pagina del sito web del Dipartimento entro e non oltre il 04.03.2022.

Art. 5 – Presentazione delle candidature

Le candidature sono libere e possono essere proposte da chiunque abbia diritto al voto, presentando al Direttore, in forma scritta, entro il giorno **11.03.2022**, apposito modulo debitamente compilato e firmato o controfirmato dallo stesso per accettazione della candidatura e trasmesso per posta elettronica (per ragioni di sicurezza correlati all'emergenza sanitaria) al Direttore tramite l'indirizzo di posta elettronica: protocollo.disspa@uniba.it. Ogni candidatura può essere ritirata in qualsiasi momento fino all'apertura del seggio mediante dichiarazione scritta presentata al Direttore, il quale ne dispone l'immediata pubblicazione pubblicata su apposita pagina del sito web del Dipartimento e nei locali del seggio.

Art. 6 – Pubblicità delle candidature

Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche, mediante pubblicazione su apposita pagina del sito web del Dipartimento, entro e non oltre il 16.03.2022.

Art. 7 – Propaganda elettorale

I candidati possono svolgere attività di propaganda che deve cessare entro le ore 8.30 del giorno **22.03.2022**, giorno precedente alla data delle votazioni, pena l'esclusione dall'elettorato passivo.

Art. 8 – Seggio elettorale

I seggi elettorali, costituiti con provvedimento del Direttore, entro e non oltre il 18.03.2022 sono composti da un Presidente, da due scrutatori e da un segretario scelti tra gli aventi diritto al voto per la relativa elezione, che non risultino fra i candidati da eleggere. Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti, i componenti dei seggi sono scelti fra il personale tecnico-amministrativo.

I seggi si costituiscono alle ore 08.30 del giorno 23.03.2022.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 09.00 del giorno 23.03.2022 e proseguono ininterrottamente sino alle ore 14.00.

È fatta salva la facoltà del Presidente del Seggio di disporre la chiusura anticipata del seggio, qualora tutto l'elettorato attivo abbia già esercitato il diritto di voto.

Durante le operazioni di voto è comunque garantito il regolare svolgimento delle attività di ricerca, didattiche ed amministrative.

Al personale è garantito l'esercizio del diritto di voto anche durante l'orario di servizio.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, alla chiusura delle operazioni di voto, secondo le modalità descritte all'art. 13 del Regolamento elettorale emanato con D.R. n. 4081 del 14.11.2019, integrato dal Regolamento emanato con D.R. n. 4283 del 01.12.2021, e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.

Art. 9 – Modalità di voto

Le modalità di voto sono disciplinate dall'art. 12 del citato Regolamento elettorale di cui al D.R. n. 4081 del 14.11.2019, integrato dal Regolamento emanato con D.R. n. 4283 del 01.12.2021. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

Art. 10 – Validità delle votazioni

Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto per il Personale Docente e Tecnico-Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici, mentre per gli studenti è richiesto il quorum del 10% degli aventi diritto al voto.

Art. 11 – Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti

I risultati delle votazioni sono dichiarati dal Presidente del Seggio elettorale.

Gli atti delle votazioni sono trasmessi al Magnifico Rettore, per il tramite della Sezione Centri e altre Strutture Decentrate della Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali, ai fini della proclamazione degli eletti.

Art. 12 – Norme finali

Il presente bando è pubblicato su apposita pagina del sito web del Dipartimento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le norme dello Statuto di Ateneo e del Regolamento elettorale emanato con D.R. n. 4081 del 14.11.2019 in materia di elezione dei rappresentanti dei dottorandi nei Consigli di Dipartimento.

Bari, 23.02.2022

F.to.
Il Direttore
Prof. Luigi Ricciardi